

Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all'ulteriore stretta sulla compensazioni

A seguito delle novità introdotte con l'articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

L'elenco dei relativi codici tributo è riportato nell'allegato "Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta" della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L'obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni "interne", residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l'obbligo di presentare l'F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di

fronte al caso d'una compensazione di tipo "verticale" o "interna", quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d'imposta. Diverso invece è il caso della compensazione "orizzontale" o "esterna", ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l'obbligatorietà nell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Distributori di carburanti. Avvio graduale della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Un provvedimento del 30 dicembre 2019 adottato dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, modifica quello del 28 maggio 2018 e stabilisce termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Ai soggetti con liquidazione trimestrale IVA viene inoltre data la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi trimestralmente anziché ogni mese.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e reverse charge manodopera. Le novità del decreto fiscale “convertito”

L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, interamente sostituito nel corso della conversione in legge del provvedimento, reca una serie di misure volte sia a tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il

prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020

Altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi. Gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020.

Partita IVA. L'omessa dichiarazione per tre anni è causa di chiusura. Con raccomandata (AR) l'avviso

preventivo

In attuazione dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'articolo 7-quater, comma 44, del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con provvedimento del 3 dicembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha definito la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive e le relative forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Ammessa la falcidia dell'IVA anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 205 del 29 novembre 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Barbera), ha dichiarato illegittimità costituzionale parziale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. In sostanza, dichiarando incostituzionale la parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, cancella dal testo del citato art. 7 le parole «all'imposta sul valore aggiunto».

Liquidazione IVA di gruppo: esclusa l'applicazione ai soggetti residenti in Paesi extra UE

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non può essere utilizzata da soggetti residenti in Paesi extra Ue. Con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 (di seguito riportato), l'Agenzia delle Entrate statuisce la non estensibilità delle istruzioni, impartite con la risoluzione n. 22/2005, nelle quali è stato chiarito che tale procedura di liquidazione trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, sempreché in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e identificati ai fini Iva in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli

elenchi 2020

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze gli elenchi per il 2020, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in "Finanza & Fisco" n. 28/2017, pag. 2284).

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L'Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". In tale evenienza, come già chiarito in altre

occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluyendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente. Quanto, all'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che arrivano con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019.

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All'omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso

della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

Appalti e subappalti e altri contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l'Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende, inoltre, l'inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) di cui all'articolo 17, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti

negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Lotteria degli scontrini, stabilite le regole per l'invio dei dati per le estrazioni e le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 31 ottobre 2019, prot. n. 739122/2019 definite le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all'esercente.

Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019



L'articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «*i file delle fatture elettroniche ... sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi*», e **disponendo un ampliamento dell'utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali le

“misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239](#), ampliando/prorogando il periodo transitorio, **prevista la possibilità di effettuare l'adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.**

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria, **la medesima possibilità di accesso all'intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all'Agenzia delle Entrate, oltretutto alla Guardia di Finanza.**

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del [30 ottobre 2019](#).

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa

(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l'Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.».

Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge

solo con il pagamento delle rate

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o "verticale", nonostante l'omesso versamento del debito periodico precedente.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall'obbligo di versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all'IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l'IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d'imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

Cessazione d'ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

L'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (**di seguito riportato**) **modifica** l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, **inserendo** tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per **inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari** di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di **esclusione dalla banca dati** dei soggetti che effettuano **operazioni intracomunitarie**. La disposizione, "intende contrastare l'abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta" (*Così, sintesi delle misure di contrasto all'evasione e alle frodi a cura del Mef*).

In particolare, l'articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, per i **contribuenti** a cui sia stato notificato provvedimento di **cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi**, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della **compensazione dei crediti** (comma 2-quater dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#) (in *"Finanza & Fisco" n. 12/2017, pag. 946*) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l'esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall'attribuzione della partita IVA o dall'iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita IVA o dell'iscrizione al VIES. Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è **inibita** la possibilità di utilizzare **i crediti in compensazione** nel modello F24 **a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo** e **anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA** oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale **esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata**. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che **"i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso** da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell'Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-*quiquies* dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i **soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie** a cui sia stato notificato il provvedimento di **esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie** (cancellazione dal Vies) **non possono avvalersi**, a partire dalla data di notifica, della **compensazione dei crediti IVA**. **Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.**

Si ricorda che in base al citato [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#) (in **"Finanza & Fisco"** n. 12/2017, pag. 946) che

fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, **sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi** previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente **effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA**, l'ufficio, valutata la gravità del comportamento, **può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati** dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del [Regolamento \(UE\) n. 904/2010](#).

Il comma 2-sexies dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti **in violazione** di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, **il modello F24 è scartato**. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo

8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(1)**, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(1)**, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

Nota (1)

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 35, comma 15-bis

*Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività*

15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. *(I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall'art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs.*

21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall'art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l'installazione sono presenti nella sezione "software" dell'area "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Consultazione delle fatture elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi "ordinari". Possibile alla fine del mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Possibile emettere una unica fattura mensile "riequilibrativa", di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso

dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

Vendita di beni a distanza

È attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali. I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli

anni accertabili

L'insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA previsto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l'efficacia ex tunc, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Pubblicato il [provvedimento](#) che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra

fornitori e acquirenti, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.

Dal 30 luglio 2019 possibile la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

In ottemperanza al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019 l'Agenzia ha messo a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" i servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida

all'applicazione delle diverse aliquote IVA

L'Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all'applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all'installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.

Dubbi sulla fattura elettronica? Le FAQ dell'Agenzia delle entrate pubblicate il 19 luglio 2019

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

Dall'Anc e Confindustria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confindustria del 18 luglio 2019)

Come regolarizzare le fatture

elettroniche Pa soggette a “split payment” affette da inesattezze

In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.

Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA. Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L'Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornisce i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l'autofattura emessa al momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l'estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull'emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto.

Rappresentante fiscale in Italia di una società Ue. Per l'estrazione di beni da

deposito IVA l'autofattura può essere analogica o elettronica extra SdI

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l'estrazione dei beni dai depositi IVA.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

L'articolo 12-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del

D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.